CAMERA DEI DEPUTATI N. 3710

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, CARDETTI, SEPPIA, INTINI, COLUCCI, CIOCIA, CERUTTI, DEL BUE, RENZULLI, BUFFONI, MACCHERONI, MASTRANTUONO, CEROFOLINI, D'AMATO CARLO, VAZZOLER, TESTA ANTONIO, CRISTONI, RAIS

Presentata il 10 marzo 1989

Regolamentazione dell'emittenza radiofonica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — La radiodiffusione sonora nel nostro Paese rappresenta un fenomeno vivo ed in continua evoluzione. Oggi, secondo i dati in possesso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sarebbero attive oltre 4.200 emittenti private operanti nella banda di frequenza tra 87.500 e 108.00 MHz, nota con il termine FM o modulazione di frequenza.

Questa situazione ha però creato un tale sovraffollamento della banda di frequenza metrica che rende difficilmente fruibile, in buona parte del Paese, il servizio radiofonico sia pubblico che privato.

Tutta questa problematica è stata oggetto di numerosi dibattiti in diverse sedi e di una proposta di inziativa popolare promossa dal Movimento federativo democratico. Proposta che è stata esaminata in un pubblico dibattito al quale hanno partecipato alcuni firmatari della proposta di legge. Successive riflessioni ed approfondimenti hanno consigliato una rielaborazione del testo originario.

Per risolvere con una norma specifica i particolari problemi della radiofonia privata abbiamo ritenuto di sottoporre al Parlamento la presente proposta di legge che, in questa fase, separatamente dal

settore televisivo, permetta di regolamentare questo *medium* con un corpo di norme che non ostacolano né contrastano con il più ampio progetto di legge per la televisione.

Questa proposta di legge è caratterizzata da una regolamentazione specifica delle emittenti radiofoniche private, una realtà cresciuta in modo disordinato, in assenza di qualsiasi attenzione in sede di dibattito politico; una realtà peraltro che deve la sua esistenza soltanto all'iniziativa degli editori radiofonici e che rappresenta caratteri di grande interesse per la democrazia ed il pluralismo dell'informazione e di espressione del pensiero che, se regolamentata, può offrire.

La radio, deve essere ricordato, ha dimostrato concretamente di aver saputo conservare un suo pubblico, nonostante l'invadenza televisiva. La radio infatti può essere ascoltata nelle più diverse situazioni della giornata, in casa, in auto, durante lo svolgimento delle più svariate attività lavorative e del tempo libero; le trasmissioni radiofoniche sono inoltre incomparabilmente meno costose di quelle televisive, ed adattandosi alle più svariate esigenze, possono corrispondere alle necessità anche di un pubblico limitato.

Il mezzo radiofonico rappresenta quindi un patrimonio rilevante nel complesso della struttura informativa del paese, per l'economia, i commerci, la diffusione della cultura e per le stesse esigenze di pubblici servizi e non meno dello stesso dibattito politico.

La radiofonia privata rappresenta inoltre un interessante sbocco occupazionale in particolare giovanile essendo oggi stimabile in circa 15.000 il numero degli addetti, in prevalenza con mansioni artistiche e giornalistiche. Le dimensioni del fenomeno radiofonico in Italia vanno valutate infatti anche in questo senso. Delle oltre 4.000 emittenti di cui dà notizia il Ministero è ipotizzabile che circa 3.000 abbiano una reale autonoma programmazione, con una presenza di stazioni commerciali o con tale vocazione valutabile in circa 2.000 imprese, essendo le restanti di tipo comunitario. Le emittenti con forti interessi commerciali ed attive sul piano pubblicitario, sia locale che nazionale sono circa 700, tante hanno finanziato e promosso la più importante indagine sull'ascolto della radio nel nostro paese denominata Audiradio, indagine riconosciuta da tutti i soggetti pubblicitari e dalle loro associazioni di categoria. All'indagine ha preso parte anche la Concessionaria pubblica. Un'altra indicazione sul fenomeno radifonico privato può essere assunta dall'esame delle domande di accesso alle provvidenze ed agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 – nota come proroga della legge per l'editoria. Le emittenti che possono definirsi di informazione, sia di natura commerciale che comunitaria, sono circa 400, posseggono una propria redazione giornalistica, effettuano servizi informativi quotidiani per una durata di almeno 195 minuti tra le ore 7.00 e le 20.00 di ciascun giorno.

Anche da questi elementi deriva la necessità di una regolamentazione specifica ed autonoma tendente a salvaguardare questo tipo di radiofonia ed assicurargli un armonico e naturale sviluppo tale da impedire qualsiasi forma di concentrazione proprietaria e di controllo sia diretto che indiretto attraverso le concessionarie pubblicitarie o le società di produzione dei programmi.

Questa proposta di legge prende origine da questi presupposti e non vuol costituire un mero stralcio o una normativa transitoria rispetto ad interventi generali di regolamentazione radiotelevisiva, ma bensì una proposta completa ed adeguata alla situazione oggi determinatasi, con il fermo proposito di porre un freno ai fenomeni di distorsione che il settore tende a presentare e di delineare le prospettive per il rilancio della radiofonia, sia pubblica che privata.

2. Rappresentando come detto, la radiofonia il mezzo più semplice ed economicamente accessibile, ne deriva la sua naturale vocazione a strumento di comunicazione locale, anche di ambito ampio, ma comunque a servizio di collettività circoscritte. Ciò giustifica la scelta di ri-

servare allo Stato la radiodiffusione sonora nazionale.

La natura stessa del mezzo, il suo mezzo di diffusione, le frequenze e le risorse pubblicitarie che il mercato riserva alla radiofonia, sia pubblica che privata, rendono pressoché obbligata questa scelta.

La scelta prospettata non vuole comunque negare, anche per la radiofonia privata, la possibilità di diffusione di messaggi in ambito nazionale e più in generale in ambito ultra locale.

Questa può avvenire sia attraverso l'uso del cavo o utilizzando i mezzi tradizionali attraverso il simultaneo collegamento tra più stazioni locali per un tempo limitato ma sufficientemente ampio da permettere una buona programmazione ed un altrettanto buon interesse pubblicitario.

È il modello scelto da molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America; queste esperienze dimostrano come questa strada non sia solo praticabile ma anche la migliore, anche in senso economico ed occupazionale.

La scelta di pianificare le reti nazionali telefoniche in modulazione di frequenza obbligherebbe, per garantire un sufficiente pluralismo, ad ipotizzare un numero ampio di emittenti con tale configurazione e ciò avrebbe un effetto esiziale per l'emittenza locale, che non avrebbe più frequenze a disposizione o le avrebbe in numero molto esiguo.

Il patrimonio di frequenze utizzabili per la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza a disposizione delle emittenti italiane, sia pubbliche che private, è stato stabilito in sede internazionale ed il loro numero è limitato e tale da non permettere, in questo momento, la convivenza di reti nazionali ed emittenti locali suddivise tra commerciali e comunitarie.

Il progetto che sottoponiamo al Parlamento, con l'ipotesi di interconnessione e la possibilità di operare su grandi bacini ultra regionali, rende invece possibile la coesistenza di programmi radiofonici nazionali e locali oltre che la suddivisione delle risorse pubblicitarie su un vasto numero di imprese, senza concentrarlo nelle mani di pochi gruppi editoriali.

D'altro canto, diversamente dal settore televisivo, la radiofonia italiana non presenta ancora spiccate caratteristiche di copertura nazionale.

Anche se alcuni soggetti tentano, con i loro programmi, di avvicinarsi a questo obiettivo, altri più semplicemente intendono servire grandi aree anche se non territorialmente continuative. Questa seconda tipologia è ampiamente prevista da questo progetto e può costituire un interessante esperimento editoriale.

3. Per favorire un reale riassetto del settore abbiamo suddiviso la radiofonia privata in due specifiche tipologie: l'emittenza commerciale con chiare finalità imprenditoriali e di lucro; l'emittenza comunitaria che è espressione di particolari istanze culturali, religiose, etniche e politiche. È una suddivisione necessaria e richiesta dagli stessi operatori radiofonici, che hanno collaborato, attraverso le loro associazioni di categoria, alla predisposizione del presente testo.

Le emittenti saranno così ben identificabili dal cittadino e al tempo stesso sarà possibile attraverso opportune forme di sostegno promuovere ed incentivare quelle forme di comunicazione che più esaltano il diritto all'informazione e la libertà di pensiero come indicato dalla Carta costituzionale all'articolo 21, ma anche la libertà di impresa, dando certezza e sostegno agli sforzi degli editori che riterranno di investire nel settore radiofonico.

4. Questa proposta di legge vuole anche facilitare l'introduzione di nuove tecnologie e l'utilizzo di nuovi servizi radiofonici, quali per esempio il Sistema radio data RDS che permette agli ascoltatori, soprattutto dotati di autoradio, di avere particolari ed essenziali servizi quali l'informazione sul traffico e la viabilità autostradale. Si prevede così che ogni emittente abbia un suo codice di identificazione per evitare equivoci di ricezione e si prevede che l'autorizzazione all'esercizio di radiodiffusione sonora sia comprensivo di queste nuove possibilità.

5. La nostra proposta definisce in modo chiaro le competenze di ciascun organo di governo del sistema e le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e delle concessioni.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni vengono assegnati compiti primari: la predisposizione del piano nazionale di ripartizione, la stesura del piano nazionale di assegnazione e la emanazione delle autorizzazioni e delle concessioni. Si è voluto riservare un ruolo centrale anche alle regioni attraverso la loro consultazione nella redazione dei piani e per la fase delicatissima dell'istruzione delle domande di autorizzazione. A fianco del Ministro viene istituita un'alta autorità con compiti di controllo del sistema. Il garante per la radiofonia dovrà vigilare ed intervenire sui soggetti autorizzati in materia di radiodiffusione per impedire che in questo settore si formino concentrazioni proprietarie e pubblicitarie. Allo scopo di contribuire alla massima chiarezza del settore si prevede la istituzione di pubblici registri sia per le emittenti che per le società pubblicitarie e di produzione di programmi e servizi.

Il garante per la radiodiffusione potrà intervenire con propri provvedimenti che impediscano qualsiasi attività che esuberi i limiti previsti dalla presente proposta di legge e relazionerà periodicamente al Parlamento sulla propria attività.

Nella nostra proposta vengono evidenziati limiti molto rigidi per impedire la formazione di posizioni dominanti nel mercato. Si prevede così che ciascuna emittente con caratteristiche commerciali non possa eccedere il 20 per cento di inserzioni pubblicitarie per ciascuna ora di trasmissione, mentre alle comunitarie viene concesso il limite molto più ristretto del 3 per cento. Ciò potrebbe apparire eccessivo ma deve essere chiaro che le emittenti commerciali vivono solo di pubblicità locale e nazionale, mentre per l'emittenza comunitaria sono previste agevolazioni e la sua attività si muove in campi ove è possibile utilizzare il volontariato e trae motivazioni da ambiti culturali e sociali che non hanno finalità di lucro.

Altri limiti vengono imposti a tutti i soggetti in modo che ciascuno non possa avere contemporaneamente più di due emittenti per bacino o, se concessionaria di pubblicità, non possa essere dominante del mercato.

La nostra proposta intende inoltre dare sufficiente sostegno alla radiofonia che effettua rilevanti servizi informativi. Ciò si ottiene in primo luogo equiparando la radiofonia di informazione, sia commerciale che comunitaria, agli obblighi previsti dalla vigente normativa per tutti gli organi di informazione sia quotidiana che periodica, sia rivedendo ed ampliando le attuali agevolazioni e provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Con questo sostegno la radiofonia di informazione potrà essere competitiva sul mercato rispetto ai soggetti che sceglieranno la più semplice formula di radiofonia solo musicale e permetteranno l'ampliamento dei corpi redazionali e l'accesso di nuovi soggetti alla professione giornalistica.

La radiofonia che si ipotizza con il nostro progetto può definirsi matura ed imprenditoriale, perciò non deve destare stupore se si prevedono forti canoni per le autorizzazioni ed ancor più onerosi canoni per le concessioni che permettono l'interconnessione nazionale e quindi un forte rastrellamento di pubblicità nazionale.

Con le entrate derivanti da questi canoni annuali, costantemente aggiornati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sarà possibile coprire i capitoli di spesa a sostegno della radiofonia di informazione. È previsto l'esonero dal pagamento delle spese di canone sia per i soggetti comunitari che per le agenzie quotidiane di informazione. Nel primo caso perché non siano posti ostacoli economici all'esercizio della libertà di espressione del pensiero, nel secondo perché i costi della trasmissione dei servizi di informazione tramite agenzia riteniamo debbano essere sostenuti dagli utilizzatori così come avviene per le agenzie di stampa tradizionali.

6. Per concludere, sono state dettate le norme transitorie che consentano in primo luogo alle imprese già oggi operanti e presenti sul mercato di avere serie garanzie sul proseguimento della loro attività anche nel nuovo regime, a tutela degli investimenti effettuati e dei livelli occupazionali.

Sono state inoltre previste alcune norme transitorie in materia di diritto d'autore, in attesa di revisione organica dell'intera materia, al fine di impedire il perdurante fenomeno di anomale contrattazioni locali ed episodiche che procura gravi storture e pone le imprese radiofoniche in forte disagio sul mercato.

SOMMARIO

Capo I – Soggetti e princìpi generali.

Art. 1. – Princìpi generali.
Art. 2. – Campo di applicazione.

Capo II – Pianificazione e autorizzazione all'esercizio di radiodiffusione.

Art. 3. – Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 4. – Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
Art. 5. – Bacini d'utenza.
Art. 6. – Modalità del piano nazionale di assegnazione.
Art. 7. – Autorizzazione.
Art. 8. – Modalità della richiesta di autorizzazione.
Art. 9. – Pubblico registro.
Art. 10. – Concessione per interconnessioni.

Capo III – Disciplina delle concentrazioni.

Art. 11. – Regolazione della diffusione della pubblicità.
Art. 12. – Concessionarie di pubblicità.
Art. 13. – Pubblicità di amministrazioni statali.
Art. 14. – Posizioni dominanti.

Capo IV – Informazione radiofonica.

Art. 15. – Modalità di gestione dell'autorizzazione.
Art. 16. – Provvidenze e misure di sostegno della radiofonia.
Art. 17. – Il garante della radiodiffusione.
Art. 18. – Ruolo delle regioni.

Capo V – Sanzioni.

Art. 19. – Sanzioni penali ed amministrative.

Capo VI – Norme transitorie.

Art. 20. – Norme transitorie concernenti i diritti d'autore.
Art. 21. – Reti di diffusione mediante cavo.
Art. 22. – Norme transitorie - Prima attribuzione delle frequenze.
Art. 23. – Norme transitorie.
Art. 24. – Provvidenze di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Capo VII – Copertura finanziaria.

Art. 25. – Copertura finanziaria.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

SOGGETTI E PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La radiodiffusione privata sonora in FM (onde metriche) è strumento per l'esercizio del diritto derivante dall'articolo 21 della Costituzione ed è pertanto libera.

2. La radiodiffusione sonora di una medesima programmazione sull'intero territorio nazionale, in onde metriche, costituisce servizio pubblico di interesse generale ed è riservata allo Stato che vi provvede attraverso la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo a norma della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge regola e definisce l'installazione e l'esercizio da parte dei privati degli impianti di collegamento e di diffusione del servizio di radiodiffusione sonora in ambito locale, salvo quanto disposto dalla legge di disciplina generale del settore radiotelevisivo pubblico e privato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche all'esercizio da parte di privati di impianti ripetitori destinati alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale radiodiffusione nel territorio nazionale di programmi sonori irradiati da organismi esteri nei rispettivi Paesi, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RADIODIFFUSIONE

ART. 3.

(Piano nazionale di ripartizione delle frequenze).

1. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze determina le bande di frequenza attribuite ed utilizzabili dei servizi di telecomunicazione.

2. Il piano nazionale di ripartizione è predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto presente il regolamento internazionale delle radio e telecomunicazioni e sentito il parere della commissione di pianificazione, composta da otto membri, di cui quattro designati dalla concessionaria del servizio pubblico e quattro dalle organizzazioni di categoria del settore radiofonico privato maggiormente rappresentative. La commissione si dota di proprio regolamento.

3. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, la concessionaria dei servizi di telecomunicazione, il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

4. Il piano nazionale è approvato con le modalità previste dal presente articolo ogni cinque anni o comunque quando se ne determinano le condizioni per obiettive esigenze.

ART. 4.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base del piano nazionale di ripartizione, redige il piano na-

zionale di assegnazione delle frequenze, in onde metriche, per il servizio di radiodiffusione pubblica e privata.

2. Il piano determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli impianti stessi e la frequenza metrica assegnata, nonché i diversi bacini di utenza.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel redigere il piano fa riferimento:

a) agli indirizzi emanati in materia, in sede internazionale;

b) alla necessità di garantire il massimo utilizzo della risorsa frequenze, attraverso la ricezione in ciascuna area del maggior numero possibile di programmi;

c) alla situazione determinatasi nella banda in onde metriche per l'attività dell'emittenza pubblica e privata, favorendo l'attività e lo sviluppo del servizio pubblico e parimenti l'attività delle emittenti private anche attraverso il mantenimento del maggior numero possibile degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con la loro dislocazione principale.

ART. 5.

(Bacini d'utenza).

1. Il bacino d'utenza deriva dalla sommatoria di più aree di servizio ed è costituito da un territorio con caratteristiche geografiche, socio-economiche e culturali omogenee.

2. Ogni bacino d'utenza deve consentire il maggior numero possibile di utenti, garantendo pluralismo e libera concorrenza, pur valutando la necessaria economicità di gestione dell'impresa.

3. In ogni bacino il piano indica:

a) le aree di servizio;

b) il numero e la localizzazione degli impianti;

c) i principali parametri radio-elettrici:

d) i collegamenti necessari alla messa in onda dei programmi e l'eventuale interconnessione tra impianti ubicati in più bacini.

ART. 6.

(Modalità del piano nazionale di assegnazione).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per la redazione del piano di assegnazione delle frequenze, si avvale anche:

a) degli organi tecnici della concessionaria del servizio pubblico e dell'emittenza privata;

b) delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta del piano ministeriale, inoltrano le proprie osservazioni;

c) del parere consultivo della commissione per la pianificazione di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il piano è approvato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ha validità per un periodo di cinque anni salvo modifiche, obiettivi, mutamenti delle circostanze di fatto e della normativa relativa.

ART. 7.

(Autorizzazione).

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2 è soggetto ad autorizzazione nei limiti dei piani di assegnazione delle frequenze. L'autorizzazione ha una durata di sei anni, non è cedibile a terzi ed è rinnovabile.

2. Possono essere richieste autorizzazioni per emittenti a carattere locale con le seguenti caratteristiche:

a) carattere commerciale: emittenti di radiodiffusione sonora che perseguono attività di lucro, anche indirettamente;

b) carattere comunitario: emittenti di radiodiffusione sonora prive di scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

3. Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, può inoltrare domanda al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per ottenere l'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora privata e la trasmissione di dati e servizi inerenti alla radiofonia, anche attraverso il sistema RDS - Radio data e similari.

4. Non sono considerati soggetti aventi diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di installazione all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora gli enti pubblici o società di capitale con partecipazione pubblica di qualsiasi tipo e gli istituti di credito, sia direttamente che attraverso società a partecipazione.

ART. 8.

(Modalità della richiesta di autorizzazione).

1. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) generalità del titolare e, nel caso di società, generalità del legale rappresentante e statuto, nonché elenco nominativo dei possessori di quote, azioni o partecipazioni superiori al 15 per cento del capitale;

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici del richiedente o del legale rappresentante in caso di società;

c) generalità del responsabile dei programmi, del direttore responsabile, del responsabile tecnico;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

e) indicazione della sede di trasmissione:

f) denominazione effettivamente utilizzata dell'emittente e sua codifica sintetica in cinque caratteri alfa numerici;

g) documentazione attestante le eventuali esperienze maturate nel settore radiofonico e data di inizio dell'attività;

h) numero di addetti con le relative mansioni alla data di entrata in vigore della presente legge e piano dell'occupazione per il periodo di durata di autorizzazione;

i) ultimo bilancio depositato o dichiarazione personale dei redditi, nonché piano finanziario per il periodo di durata dell'autorizzazione con le ipotesi di volume pubblicitario;

l) relazione illustrativa della tipologia delle trasmissioni, contenente la percentuale e le caratteristiche dei programmi dedicati alla comunità locale e la descrizione del palinsesto tipo, con specifiche indicazioni dei propri programmi, intendendo come tali anche quelli acquisiti, ma sottoposti ad elaborazione attraverso una propria struttura redazionale ed artistica;

m) relazione illustrativa del progetto culturale, politico, religioso, a tutela delle minoranze etniche, per cui si chiede l'autorizzazione all'esercizio di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, con specificazione delle caratteristiche e della consistenza della comunità culturale, etnica, politica o religiosa di riferimento;

n) dichiarazione attestante l'eventuale disponibilità a fusione o a consorzi societari o, nel caso di emittenti comunitarie, ad un utilizzo temporale limitato della frequenza assegnata.

2. La documentazione di cui al comma 1 e la domanda autentica, rivolta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è inoltrata al presidente del consiglio regionale e del consiglio provinciale autonomo competente per territorio e, nei casi di bacini interregionali, all'autorità competente sulla porzione prevalente in base alla popolazione residente, che si pronunciano entro novanta giorni.

ART. 9.

(Pubblico registro).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni istituisce con proprio decreto:

a) il registro nazionale dell'emittenza radiofonica pubblica e privata in onde metriche;

b) il registro nazionale delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi da trasmettere mediante gli impianti radiofonici;

c) il registro nazionale delle concessionarie di pubblicità per l'emittenza radiofonica.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisito il nulla osta del garante della radiofonia e il parere consultivo della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, emette i provvedimenti di autorizzazione e di concessione con le relative condizioni e codici identificativi e dispone l'iscrizione dei soggetti interessati nei pubblici registri di cui al presente articolo.

3. Nel registro nazionale dell'emittenza radiofonica sono annotate anche, per ciascun bacino, le frequenze assegnate dal piano nazionale, le rispettive caratteristiche radioelettriche e gli elementi identificativi del soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo.

4. Nel registro nazionale sono altresì annotati tutti i provvedimenti emessi dal garante, i provvedimenti amministrativi emessi dall'autorità postale ed i provvedimenti giudiziari riguardanti l'ambito di attività di radiodiffusione emessi dall'autorità giudiziaria a carico dei soggetti autorizzati.

ART. 10.

(Concessione per interconnessioni).

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, possono inoltrare al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni domanda di concessione per l'esercizio di radiodiffusione sonora in interconnessione in ambito regionale, interregionale o nazionale.

2. La concessione, rilasciata in base ai criteri di cui agli articoli 6, 7 e 8, ha durata di sei anni.

3. L'atto di concessione deve contenere le specifiche modalità di trasmissione, l'ambito, la durata di programmi comuni delle emittenti collegate, che devono eccedere le sei ore quotidiane. Il garante di cui all'articolo 17 provvede sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione.

4. Le agenzie radiofoniche di informazione e le società di produzione e distribuzione dei programmi a diffusione regionale e nazionale possono chiedere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la concessione all'uso dei sistemi radioelettrici a terra e satellitali per la diffusione dei loro prodotti alle emittenti locali nelle bande di frequenza a tale scopo riservate nel piano nazionale di ripartizione. Resta fermo l'obbligo di ciascun titolare di autorizzazione all'esercizio di radiodiffusione sonora, che utilizza i predetti programmi e servizi, a non trasmettere in interconnessione subregionale, regionale, interregionale e nazionale detti programmi e servizi per un numero superiore a sei ore quotidiane.

5. Il produttore del programma originale o dei servizi in nessun caso può imporre alle emittenti collegate di non annunciare e pubblicizzare nel corso delle trasmissioni la propria denominazione e la propria attività locale. È altresì vietata alle emittenti produttrici del programma originario ogni forma di controllo e ingerenza sulle trasmissioni, nonché sulla pubblicità irradiata dalle emittenti collegate nelle fasce di programmazione autonoma.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONCENTRAZIONI

ART. 11.

(Regolazione della diffusione della pubblicità).

1. La pubblicità diffusa dalle emittenti commerciali non può superare il 20 per

cento delle ore settimanali di programmazione, né i dodici minuti per ciascuna ora di trasmissione. La pubblicità diffusa dalle emittenti comunitarie non può superare il 3 per cento delle ore settimanali di programmazione né i due minuti per ciascuna ora di trasmissione.

2. La pubblicità diffusa dalla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo non può superare il 10 per cento delle ore settimanali di programmazione, né i sei minuti per ciascuna ora di trasmissione.

3. In caso di interconnessioni in ambiti ultralocali di cui all'articolo 10, fermo restando il limite dei commi 1 e 2, la trasmissione di messaggi pubblicitari deve essere contemporanea e di identico contenuto su tutti i bacini serviti. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da cinque a venti milioni di lire; perdurando le trasgressioni, e comunque oltre la terza, viene disposta la cancellazione dell'emittente dal registro di cui all'articolo 9 e la decadenza dell'autorizzazione.

4. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole di contratti che impongono alle emittenti di trasmettere programmi diversi e aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

ART. 12.

(Concessionarie di pubblicità).

1. Nessun soggetto, impresa, concessionaria, gruppo di imprese o imprese tra loro collegate, può raccogliere pubblicità sotto qualsiasi forma, per conto di più del 25 per cento delle emittenti radiofoniche, né raccogliere una quota complessiva superiore al 25 per cento del fatturato pubblicitario del settore radiofonico. Il presente comma non si applica nel caso di raccolta pubblicitaria realizzata direttamente da una singola emittente o nel caso di concessionarie che rappresentano in esclusiva una sola società di radiodiffusione sonora.

2. È fatto obbligo alle imprese o gruppi di imprese di produzione e distribuzione di programmi, alle agenzie di informazione e di servizi, alle concessionarie pubblicitarie, di comunicare entro il 31 luglio di ciascun anno, al garante per la radiodiffusione di cui all'articolo 17, copia del bilancio, con allegato l'elenco delle emittenti a qualsiasi titolo rappresentate o servite e gli importi pubblicitari assegnati a ciascuna di essa.

ART. 13.

(Pubblicità di amministrazioni statali).

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con l'esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale almeno il 10 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie.

ART. 14.

(Posizioni dominanti).

1. Nessuna impresa o imprese tra loro controllate o collegate, può assumere posizioni dominanti nel settore radiofonico e in quello pubblicitario, di produzione e distribuzione programmi, di servizi per il settore stesso.

2. È considerata posizione dominante:

a) il controllo diretto o indiretto di più di due emittenti radiofoniche che trasmettono in tutto o in parte nello stesso ambito territoriale;

b) il controllo di più emittenti radiofoniche che trasmettono in più bacini per popolazione superiore a 12 milioni di abitanti;

c) il controllo di più di una società di produzione o distribuzione di programmi, di agenzie di informazione o di servizio, nonché di concessionaria pubblicitaria.

3. Il limite di cui al comma 2, lettera *a)*, è ridotto ad un'emittente per ciascun ambito territoriale locale, per i soggetti che abbiano attività o interessi prevalenti in settori economici diversi dalla radiofonia. Per gli stessi soggetti, il limite di cui al comma 2, lettera *b)*, è ridotto a cinque milioni di abitanti. Si intendono, per soggetti con attività o interessi prevalenti in settori economici diversi dalla radiofonia le imprese, i soggetti in forma singola o societaria, ed i gruppi di imprese per i quali il fatturato conseguente alle attività diverse dalla radiofonia sia superiore al doppio di quello conseguito per l'attività di radiodiffusione sonora.

4. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dell'autorizzazione all'uso delle frequenze attribuite a tutte le imprese controllate o collegate, la nullità dei contratti pubblicitari e la cessazione dell'attività eccedente i limiti sopra indicati.

CAPO IV

INFORMAZIONE RADIOFONICA

ART. 15.

(Modalità di gestione dell'autorizzazione).

1. Le imprese di radiodiffusione sonora sono tenute ad irradiare programmi di autoproduzione originale per almeno il 60 per cento del totale delle ore di programmazione giornaliera, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 20.

2. Le imprese di radiodiffusione sonora e le agenzie di informazione radiofonica sono considerate giornali quotidiani ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e sono tenute a richiedere la registrazione prevista dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'impresa radiofonica.

3. I soggetti titolari delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione a carattere commerciale, previste dalla presente legge, sono tenuti al pagamento in canone annuale delle seguenti somme:

a) lire 2 milioni per ciascuna area di servizio, fino ad un massimo di lire 10 milioni per ciascun bacino di utenza; nei casi in cui l'area di servizio comprenda il capoluogo di provincia, l'entità del canone è elevata a lire 10 milioni;

b) per la concessione di radiodiffusione in ambito ultralocale lire 10 milioni per ciascun bacino collegato;

c) lire 10 milioni, per ciascun bacino servito, per la concessione e l'utilizzo dei collegamenti radioelettrici e satellitali di cui all'articolo 10. Le agenzie quotidiane di informazione radiofonica sono esentate dal pagamento del canone.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le modalità di riscossione dei canoni di cui al presente articolo ed al loro aggiornamento triennale.

ART. 16.

(Provvidenze e misure di sostegno della radiofonia).

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti radiofoniche di cui all'articolo 7 della presente legge sono equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani.

2. All'articolo 30, primo comma, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la parola « teletrasmissione », sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora ».

3. A far data dal 1° gennaio 1989, le dotazioni finanziarie del fondo di cui al-

l'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono incrementate da un ulteriore contributo dello Stato di lire 5 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 1998.

4. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *n)* un rappresentante degli editori radiofonici ».

5. A far tempo dal 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 10 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 1989, alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite ».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le imprese di radiodiffusione sonora autorizzate che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali e sindacali o letterari per non meno del 20 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno inoltre diritto, a far data dal 1° gennaio 1989:

a) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale;

b) alla riduzione del 40 per cento dei contributi previdenziali ed assisten-

ziali per il personale addetto, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie; tale riduzione è elevata al 60 per cento per le imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

7. Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi precedenti, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio » e quanto a lire 10 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990 a carico dell'assegnazione prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

8. Le agenzie quotidiane di informazione radiofonica sono iscritte al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

ART. 17.

(Il garante della radiodiffusione).

1. È istituito il garante per la radiodiffusione.

2. Il garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra i professori universitari di ruolo, magistrati ordinari e amministrativi, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale e tra gli iscritti ad albi professionali con almeno sette anni di anzianità.

3. Il garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati,

né ricoprire cariche elettive. Al garante è assegnato un compenso pari a quello spettante ai giudici costituzionali.

4. Presso l'ufficio del garante è istituita una commissione costituita da cinque componenti nominati dal garante medesimo, tra persone altamente qualificate e di comprovata competenza in materia di comunicazione di massa che comunque rientrino nelle categorie di cui al comma 2.

5. Alle dipendenze del garante è posta una segreteria composta da personale delle pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo.

6. Il contingente della segreteria, la spesa di funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio del garante ivi compresa la commissione prevista al comma 4 sono approvati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai corrispondenti oneri si provvede con fondi iscritti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, il garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

8. Il garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge, al fine di garantire l'indipendenza, la libera concorrenza ed un'adeguata pluralità delle emittenti radiofoniche. A tal fine provvede:

a) a tenere ed aggiornare il registro nazionale delle imprese radiofoniche e delle imprese di produzione e di distribuzione dei programmi e concessionarie di pubblicità;

b) a concedere il proprio nulla osta sul rilascio delle autorizzazioni e concessioni, a proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la revoca delle autorizzazioni e concessioni;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli, anche avvalendosi dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

9. Il garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo

stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento a cura del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, il garante è nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

ART. 18.

(Ruolo delle regioni).

1. Ciascuna regione o provincia autonoma istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato per la radiodiffusione, con i criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) effettua l'istruttoria delle richieste di autorizzazione relative ad emittenti operanti in bacini di utenza compresi totalmente o parzialmente con prevalenza di abitanti, nel territorio regionale;

b) segnala al garante eventuali violazioni degli obblighi della presente legge da parte delle emittenti;

c) esprime il parere regionale sui criteri di definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

d) definisce la linea di orientamento del piano triennale sulla radiofonia da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, in cui si definiscono gli eventuali interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie e delle agenzie.

CAPO V

SANZIONI

ART. 19.

(Sanzioni penali ed amministrative).

1. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,

di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *(Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazioni – Sanzioni).* 1. Chiunque installa, stabilisce o esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione o concessione, è punito, se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione circolare sonora, con la pena della reclusione da uno a tre anni e con l'ammenda da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.

2. Chiunque realizza trasmissioni circolari radiofoniche anche simultanee o parallele, eccedenti i limiti territoriali o temporanei previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato o comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

4. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo e a sequestrare gli apparecchi ».

2. Il garante della radiodiffusione, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni. Trascorso tale termine, il garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo ed a rimuovere le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista e le relative conseguenze non siano rimosse entro il termine indicato, il

garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni. In caso di reiterate violazioni della presente legge, il garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la disattivazione dell'impianto radiofonico per un periodo non superiore ai dieci giorni e nei casi più gravi può deliberare la revoca dell'autorizzazione.

4. Il garante decide la revoca dell'autorizzazione o delle concessioni nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile per le ipotesi previste nel presente articolo;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

5. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare dell'autorizzazione o concessione, la revoca di cui al comma 4 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, qualora a tale obbligo la società non sia stata già tenuta.

6. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 9.

7. Il direttore dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al garante e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Avverso i provvedimenti adottati dal garante, ovvero dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale in cui hanno sede legale i soggetti previsti dalla presente legge.

9. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative, per le violazioni previste dal presente articolo, sono di pertinenza esclusiva dello Stato.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE

ART. 20.

(Norme transitorie concernenti i diritti d'autore).

1. Fino alla data di entrata in vigore della riforma delle norme sul diritto d'autore, i compensi previsti per gli aventi diritto dall'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente alle emittenti di radiodiffusione sonora privata, sono calcolati in forma forfettaria e complessiva nella misura del 2 per cento del fatturato lordo derivante da acquisizioni pubblicitarie di qualsiasi tipo connessi con il repertorio musicale.

2. I diritti fonografici previsti dall'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente alle emittenti di radiodiffusione sonora privata, sono calcolati in forma forfettaria e complessiva nella misura dello 0,5 per cento del fatturato lordo derivante da acquisizioni pubblicitarie di qualsiasi tipo connesse con il repertorio musicale.

ART. 21.

(Reti di diffusione mediante cavo).

1. Chiunque intenda installare ed esercitare reti ed impianti di diffusione sonora mediante cavo pluricanale per distribuire programmi radiofonici nazionali ed esteri, oltre che altri servizi, deve ottenere la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 7.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea e a persone giuridiche di nazionalità italiana o di Stati membri della Comunità.

3. La domanda deve indicare le caratteristiche tecniche della rete, le modalità di realizzazione, l'area di utenza con le caratteristiche tecniche ed il numero dei possibili allacciamenti con gli utenti e quanto altro necessario o richiesto secondo gli articoli 7 e 8.

4. Le modalità per il pagamento dei canoni sono regolate dall'articolo 15. Nell'atto di autorizzazione sono compresi i ponti-radio necessari per il trasferimento dei segnali radiofonici che sono diffusi dalla rete.

5. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 14.

ART. 22.

(Norme transitorie — Prima attribuzione delle frequenze).

1. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, qualora il numero delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora presentate da soggetti che ne abbiano titolo, risultino superiori al numero delle frequenze disponibili, tiene conto, nella valutazione comparativa, dei seguenti criteri:

a) della data di inizio dell'attività di radiodiffusione sonora dell'impresa per la quale si richiede autorizzazione e della data di attivazione di ciascun impianto;

b) dell'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

c) del numero degli addetti con rapporto di lavoro, comprendendo nel calcolo oltre ai dipendenti, anche gli amministratori, nonché i soci che esplicano attività lavorativa all'interno dell'impresa di radiodiffusione, nonché i lavoratori autonomi il cui rapporto è regolato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa:

d) della percentuale dei programmi autoprodotti e della percentuale delle caratteristiche delle trasmissioni di tipo informativo trasmesse, e dell'eventuale godimento della provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I criteri di cui al comma 1 devono riferisi alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Vengono preferite, a parità di condizione, le domande di soggetti che hanno provveduto ad una fusione di società o alla costituzione di consorzi di più di due emittenti attive e con propria programmazione al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Norme transitorie).

1. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione delle frequenze è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti di radiodiffusione sonora in ambito locale con gli impianti in effettivo esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i servizi pubblici.

2. È fatto divieto a tutti i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, di effettuare qualsiasi potenziamento o modifica degli impianti di cui al presente articolo o attivazione di nuovi impianti.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'immediata disattivazione degli impianti che non siano conformi al disposto del presente articolo.

ART. 24.

(Provvidenze di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67).

1. Restano ferme le provvidenze e le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni.

CAPO VII

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, valutati in lire 20 miliardi annui, si fa fronte mediante la quota parte delle maggiori entrate derivanti dal pagamento dei canoni di cui al comma 3 dell'articolo 15.